SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

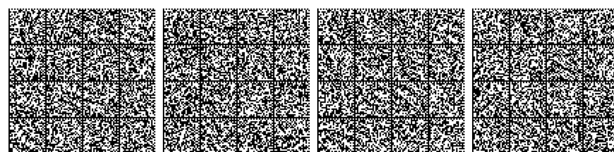
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo

Camera di commercio dell'Emilia

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Presidenza del Consiglio dei ministri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2024, n. **12**.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 974):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI e dal Ministro della difesa, Guido CROSETTO (Governo Meloni-I), il 21 dicembre 2023.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 21 dicembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 9, il 16 e il 19 gennaio 2024.

Esaminato e approvato in Aula il 24 gennaio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1666):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 25 gennaio 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e IV (Difesa), in sede referente, il 31 gennaio 2024 e il 6 febbraio 2024.

Esaminato e approvato definitivamente in Aula il 7 febbraio 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 43.

24G00025



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2024.

Proroga del conferimento al sen. Guido Castelli dell'incarico di Commissario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che «Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. [...]. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

Visto altresì, l'art. 38 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, il quale, al comma 2, prevede che al Commissario straordinario di Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 3 del 2023, che ha introdotto, all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-*ter*, il quale prevede che «Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2022-2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, con il quale il senatore dott. Guido Castelli è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'art. 1, comma 412, che ha introdotto all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 il comma 4-*octies*, il quale prevede che «Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17, il quale stabilisce che «[…] il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 [. ..]»;



Visto il *curriculum vitae* del senatore dott. Guido Castelli;

Vista la dichiarazione resa dal senatore dott. Guido Castelli, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché, di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico in parola;

Sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, concernente la nomina del senatore dott. Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito al senatore dott. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, è prorogato, per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. l, non è previsto alcun compenso, gettone di presenza o, comunque, altro emolumento.

2. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 327

24A00869

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2023.

Individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS *Academy* di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69 recante «Istruzione e formazione tecnica superiore»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17, recante «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.» e, in particolare l'art. 45, avente ad oggetto «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 8 dicembre 2017, n. 60, recante «Modifiche ai requisiti di accreditamento ai Corsi universitari»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il regolamento UE n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, recante «Definizione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, delle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, di adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 13/2013, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la legge 9 novembre 2021, n. 163 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»;

Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

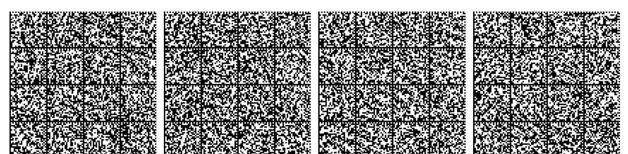
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, l'art. 3, commi 1, 2 e 4, l'art. 5, comma 1, lettera *b)* e l'art. 8, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «*Academy*», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;



Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023 n. 89, di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, nn. 682, 683 e 684, attuativi dell'art. 2 della predetta legge n. 163/2021, mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti didattici delle Classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* e dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e definisce:

a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS *Academy*;

b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.

Art. 2.

Percorsi formativi di sesto livello EQF e figure professionali nazionali di riferimento

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, nonché nell'ambito delle aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS *Academy*, della durata di sei semestri, con almeno tremila ore di formazione, sono definite nell'allegato 1 al presente decreto, il quale ne costituisce parte integrante.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 rispondono alle specifiche esigenze, provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, in merito alla richiesta di profili di alta qualificazione professionale, e prevedono un elevato numero di ore di tirocinio, di durata non inferiore al quarantacinque per cento del monte orario complessivo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali, di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



4. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.

5. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti, elementi, o modifiche.

6. I profili di cui al comma 5 sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa.

7. L'articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze, i quali, in particolare, devono:

a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;

b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;

c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;

d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.

8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 99/2022, il Comitato nazionale ITS *Academy* propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area, previo confronto tecnico con i rappresentanti delle regioni.

Art. 3.

Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy

1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno ottocento ore.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, è assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF.

3. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 99/2022, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.

4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.

5. Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico.

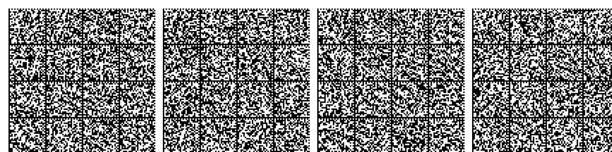
Art. 4.

Diplomi

1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy* di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, è rilasciato il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF, sulla base del modello adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, concernente «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99».

2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS



Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *supplement*.

4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli *standard* definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5.

Tabelle nazionali di corrispondenza

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)* della legge 15 luglio 2022, n. 99, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di diplomi a conclusione dei percorsi formativi ITS *Academy*, di diplomi a conclusione dei percorsi di laurea a orientamento professionale, nonché per il riconoscimento di crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, in percorsi accademici del sistema AFAM e per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionale dei giovani, a livello terziario, per una rapida transizione nel mondo del lavoro, il presente decreto definisce le modalità per rendere trasparente e sostenere il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi formativi ITS *Academy* di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza.

2. Le tabelle n. 2.1, 2.2 e 2.3 di cui all'allegato 2 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, individuano le corrispondenze tra le figure professionali nazionali degli ITS *Academy*, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 e tra le nuove figure professionali di sesto livello EQF di cui all'art. 2 del presente decreto, con le classi di laurea correlate ai fini dei passaggi e dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, nonché in percorsi accademici di primo livello del sistema AFAM, e viceversa.

3. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento degli ITS *Academy*, di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 99/2022, con le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», nonché con i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico del sistema AFAM, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123, al decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 e, infine, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17.

4. I crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti all'art. 6, della medesima legge n. 99/2022.

Art. 6.

Decorrenza delle nuove figure professionali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto afferenti alle figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS *Academy* si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.

Art. 7.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
VALDITARA

Il Ministro dell'università
e della ricerca
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 295



ALLEGATO *1*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI recante

"I NUOVI PERCORSI FORMATIVI DI SESTO LIVELLO DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF) DEGLI ITS *ACADEMY* -

AREE TECNOLOGICHE, FIGURE PROFESSIONALI NAZIONALI DI RIFERIMENTO, AMBITI DI ARTICOLAZIONE E STANDARD MINIMI DI COMPETENZE TECNOLOGICHE E TECNICO-PROFESSIONALI"

Sommario



Area Tecnologica 3 – CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Area Tecnologica 3 CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	
Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali	
Figura nazionale	**Descrizione**
3.1.6 Tecnico superiore per la rilevazione e l'elaborazione dei dati, per le sperimentazioni, le ricerche cliniche, lo sviluppo dei farmaci e dei dispositivi biomedicali **Livello EQF: 6**	**Descrizione** Opera nel contesto che studia, ricerca, sviluppa e produce farmaci e dispositivi biomedicali. Segue la formulazione di prodotti con l'elaborazione dei dati e la gestione delle nuove tecnologie digitali. Applica metodi e processi per le sperimentazioni. Partecipa alla pianificazione, realizzazione, gestione e controllo di prodotti e servizi compresi farmaci e dispositivi medici. Analizza la documentazione tecnica e partecipa alla verifica degli standard di qualità fissati e delle normative internazionali. Lavora per garantire il rispetto di valori etici e antropologici e nel rispetto della normativa tecnica di settore cogente e volontaria, nonché l'ecosostenibilità dei processi e dei prodotti.
	Macro-competenze in esito • Prendere parte alla produzione di documenti tecnici contenenti la metodologia di ricerca valutando la *compliance* alla normativa tecnica e cogente con riferimento alle GCP; GMP con riferimento alla sperimentazione; • Analizzare la documentazione tecnica per audit e partecipare alle rilevazioni per verificare la rispondenza dei sistemi di qualità agli standard fissati; • Supportare i tecnici referenti, utilizzando le nuove tecnologie digitali, nelle fasi propedeutiche alla registrazione del prodotto/servizio • Intervenire lungo i processi di controllo e di registrazione dei prodotti/servizi, inclusi farmaci e dispositivi medici • Usare strategie nell'efficientamento dei rapporti tra industria e centri di formazione terziaria e ricerca nell'ambito della sperimentazione • Gestire e utilizzare tecnologie innovative digitali anche per lo sviluppo e per la valorizzazione della ricerca sia in termini professionali e sia economici • Collaborare allo sviluppo delle prospettive sanitarie afferenti alla *Digital Health, Digital Medicine e Digital Therapeutics* • Operare nei processi finalizzati all'immissione in commercio dei prodotti per assicurare la compliance alla regolamentazione europea e internazionale • Partecipare alla progettazione, realizzazione e documentazione di modelli di ricerca tradizionali e innovativi anche orientati alle nuove esigenze terapeutiche inclusa la medicina di precisione e tecnologie innovative digitali • Partecipare alla predisposizione e gestione della documentazione per la valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), *Usability* e dell'innovazione. • Partecipare e predisporre documenti per la ricerca osservazionale e studi *di Real World Evidence.* • Operare nel rispetto di valori etici e antropologici e nel rispetto della normativa tecnica di settore cogente e volontaria • Predisporre documenti e dati utili nei processi di "*decision making*" in relazione alle conoscenze scientifiche e allo stato di avanzamento della ricerca • Intervenire nella predisposizione di documenti utili per il *pricing e market access*. • Predisporre procedure operative standard attinenti alle sperimentazioni, anche cliniche



	• Intervenire nel monitoraggio di sperimentazioni o centri che utilizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I.) interni (*audit*) ed esterni (*performance*), rilevando, reperendo e interpretando dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico* *3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari* *3.2.2.3.4 - Tecnico biologo* *3.2.2.3.3 - Tecnici di laboratorio veterinario*
	Codici ISTAT ATECO *72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *74.90 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.*
	Codici ESCO *3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche* *3141 - Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)* *3116 - Tecnici chimici*



Area Tecnologica 3
CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Ambito 3.1 - Biotecnologie industriali e ambientali

Figura nazionale	Descrizione
3.1.7 Tecnico superiore per il laboratorio chimico, biochimico e microbiologico **Livello EQF: 6**	**Descrizione** Opera all'interno dei laboratori chimico, biochimico e microbiologico. Contribuisce ai controlli di qualità dei processi applicando modelli di analisi degli standard e buone pratiche. Fornisce supporto ai campionamenti sia dei prodotti intermedi che finiti per le determinazioni analitiche. Effettua analisi ambientali e dell'aria, garantendo l'applicazione di standard di qualità e applicando le *Good Laboratory Practice* (GLP) per promuove interventi di miglioramento continuo dei processi in favore della sostenibilità.
	Macro-competenze in esito • Monitorare l'andamento dei processi con strumenti e modelli di analisi per i controlli di qualità • Effettuare prove di convalida fornendo indicazioni di convenienza in base a criteri di precisione, ripetibilità, riproducibilità, accuratezza, robustezza • Eseguire campionamenti per le determinazioni analitiche di alimenti, cosmetici, farmaci, prodotti ottenuti con biotecnologie, sia di prodotti intermedi che finiti • Effettuare determinazioni analitiche di alimenti, cosmetici, farmaci, prodotti ottenuti con biotecnologie, sia di prodotti intermedi che finiti, analisi ambientali garantendo l'applicazione di standard di qualità e buone pratiche di laboratorio (chimico, microbiologico, biochimico, biologia molecolare) • Effettuare analisi dell'aria sia *indoor* e delle principali matrici di interesse, per garantire la qualità degli ambienti secondo le finalità di attività che vi si svolgono, sia *outdoor* per garantire che le immissioni in atmosfera rispettino le norme. • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi
	Codici Professioni ISTAT CP2021 *3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico* *3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari* *3.2.2.3.3 - Tecnici di laboratorio veterinario* *3.2.2.3.4 - Tecnico biologo*
	Codici ISTAT ATECO *72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* *71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi* *74.90 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.*
	Codici ESCO *3111 - Tecnici delle scienze chimiche e fisiche* *3141 - Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)* *3116 - Tecnici chimici*



Area Tecnologica 3 CHIMICA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	
Ambito 3.3 – Servizi alla persona	
Figura nazionale	**Descrizione**
3.3.1 Tecnico superiore per il benessere sistemico e la qualità della vita **Livello EQF: 6**	**Descrizione** Opera nei servizi che offrono prodotti e soluzioni afferenti alle scienze della vita e finalizzati al benessere e alla qualità della vita. Utilizza dati provenienti da sensori e *device* medicali per portare benefici sia a livello individuale sia collettivo, verificando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute. Definisce piani di sviluppo integrato per il benessere della persona e volti al miglioramento della qualità della vita. Pianifica interventi per il miglioramento continuo dei processi e promuove la commercializzazione dei servizi.
	Macro-competenze in esito • Collaborare nella progettazione, erogazione e gestione di servizi e prodotti frutto della convergenza tra differenti settori afferenti alle scienze della vita (nutraceutico, farmaceutico, medicale, cosmeceutico, sanitario) • Utilizza i dati provenienti da sensori e *device* medicali al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere della persona • Supportare progetti e iniziative innovative che portano il benessere nella vita delle persone, con benefici sia a livello individuale sia collettivo • Definire piani di sviluppo integrato per il benessere della persona e volti al miglioramento della qualità della vita • Pianificare interventi per il miglioramento del benessere e della qualità della vita della persona • Applicare le procedure operative secondo gli standard qualitativi di settore • Promuovere e gestire la commercializzazione dei servizi, inclusi i risultati delle ricerche, con metodologie tradizionali e innovative • Verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute • Definire e gestire i *Key Performance Indicator* (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulle analisi prodotte e proponendo interventi di miglioramento continuo dei processi
	Codici Professioni ISTAT CP2021 3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi 3.1.7.3.0 - Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica *3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico* *3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari* *3.2.2.3.4 - Tecnico biologo* *3.2.1.7.0 - Tecnici della medicina popolare* *5.5.1.3.0 - Massaggiatori ed operatori termali*
	Codici ISTAT ATECO *72.11.0 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* *72.19.0 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria* *86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura* *86.22.06 - Centri di medicina estetica* *96.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)* *96.04.2 - Stabilimenti termali* *96.09.0 - Attività di servizi per la persona n.c.a.*
	Codici ESCO *3141 - Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)* *3259 - Tecnici delle scienze della salute non classificati altrove*



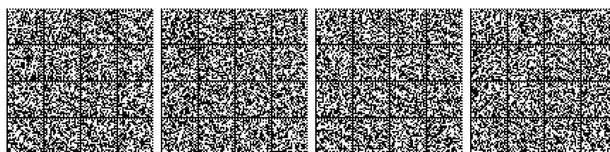
Area Tecnologica 8 – SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO

<table>
<tr><th colspan="2">Area Tecnologica 8
SERVIZI ALLE IMPRESE E AGLI ENTI SENZA FINE DI LUCRO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ambito 8.1 - Servizi alle imprese</th></tr>
<tr><th>Figura nazionale</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">8.1.8 Tecnico superiore
Store Management

Livello EQF: 6</td><td>Descrizione
Opera nella conduzione di impresa nel settore del commercio e del retail. Gestisce e organizza in modo efficiente le risorse umane in funzione degli obiettivi dell’attività e di squadra. Sovraintende agli obiettivi di marketing da raggiungere e impiega strategie e tecnologie digitali per analizzare il mercato di riferimento, le tendenze e le potenzialità. Verifica la coerenza delle strategie di posizionamento adottate alla luce dei valori aziendali e del vantaggio competitivo. Monitora l’andamento dei prodotti e analizza i dati per misurare la customer satisfaction. Assume responsabilità HACCP e per tutelare la sicurezza sul lavoro. Sa applicare gli standard di qualità nel controllo dei prodotti e del punto vendita e gestisce la catena di approvvigionamento (Supply Chain Management). Propone interventi di miglioramento continuo per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti.</td></tr>
<tr><td>Macro-competenze in esito
• Definire, pianificare e gestire l’organizzazione delle risorse umane in funzione degli obiettivi dell’attività e di squadra e di efficienza
• Analizzare le strategie di marketing del settore, decodificando le scelte compiute in funzione di caratteristiche dei prodotti/servizi offerti, comportamento d’acquisto dei consumatori, tendenze del mercato
• Assumere la responsabilità HACCP e tutelare la sicurezza sul lavoro
• Ottimizzare e implementare i processi aziendali e assumere compiti in aree funzionali selezionate, quali partecipare a progetti, gestire sotto-progetti
• Applicare gli standard di qualità nel controllo dei prodotti e del punto vendita
• Gestire la catena di approvvigionamento (Supply Chain Management), pianificando la gestione dei fornitori, degli ordini, delle consegne e degli scarichi, nonché il controllo delle merci e la rotazione
• Gestire la contabilità interna ed esterna
• Utilizzare strumenti e processi digitali per la generazione e fruizione di conoscenza condivisibile a supporto dei processi di digital management, monitorare la corrispondenza dell’andamento al piano di business predisposto, ed elaborare risultati
• Raccogliere e analizzare i dati massivi per la definizione e la segmentazione dei target ed elaborare la reportistica per la ricerca di mercato
• Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I) interni (audit) ed esterni (performance), rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sulla gestione dei processi e dei prodotti proponendo interventi di miglioramento continuo nel rispetto dei criteri adottati per garantire la sostenibilità dei prodotti finali proposti</td></tr>
<tr><td>Codici Professioni ISTAT CP2021
2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
2.5.1.5.4 - Analisti di mercato</td></tr>
</table>



	2.5.1.6.0 - Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate *3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi* *3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione* *3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing* *3.3.3.6.2 - Tecnici delle pubbliche relazioni*
	Codici ISTAT ATECO *70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione* *70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione azienda* *73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari* *73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione*
	Codici ESCO *2431 - Specialisti della pubblicità e del marketing* *2432 - Specialisti delle pubbliche relazioni*



ALLEGATO 2

2.1 Tabella di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di V-VI livello EQF degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 99/2022 e i percorsi di laurea

Nuovo ordinamento

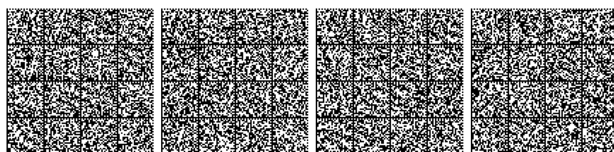
Area	Ambito	Figura nazionale	Livello EQF	DIPLOMI ITS *ACADEMY*	CLASSE DI LAUREA
1. Energia	1.1 Approvvigionamento e generazione di energia sostenibile	1.1.1 Tecnico superiore per l'energia sostenibile	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria Industriale L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni.	1.2.1 Tecnico superiore per l'efficienza energetica degli impianti	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria Industriale L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		1.2.2 Tecnico superiore per l'efficienza energetica nell'edilizia sostenibile	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	1.3 Sostenibilità energetica nell'ambiente e nell'economia circolare	1.3.1 Tecnico superiore per l'ambiente e la sostenibilità nella gestione energetica dei rifiuti e delle risorse idriche	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-34 Scienze geologiche L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		1.3.2 Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell' economia circolare	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-33 Scienze economiche L-34 Scienze geologiche
2. Mobilità Sostenibile e logistica	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1 Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale o per la gestione degli impianti e apparati di bordo	6	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
		2.1.2 Tecnico superiore del trasporto ferroviario e intermodale con qualifica di agente polifunzionale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
		2.1.3 Tecnico superiore per la gestione dei servizi tecnici di bordo	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
		2.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto ai passeggeri a bordo	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-15 Scienze del turismo L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1 Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica	6	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
		2.2.2 Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
	2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	2.3.1 Tecnico superiore per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana integrati	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
		2.3.2 Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria Industriale L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione L/DS Scienze della difesa e della sicurezza L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio



3. Chimica e nuove tecnologie della vita	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
		3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
		3.1.3 Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici, chimico farmaceutici e biotecnologici	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
		3.1.4 Tecnico superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
		3.1.5 Tecnico superiore per la gestione tecnico commerciale e la customizzazione dei prodotti dell'industria biotecnologica e chimica	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
	3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	3.2.1 Tecnico superiore per la progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchi, dispositivi biomedicali diagnostici, terapeutici e riabilitativi e impianti biotecnologici	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-8 Ingegneria dell'informazione L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
		3.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione e l'applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-8 Ingegneria dell'informazione L-13 Scienze biologiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
4. Sistema Agroalimentare	4.1 Agroalimentare	4.1.1 Tecnico superiore per la gestione e l'innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia L-P02 Professioni agrarie, alimentari e forestali**
		4.1.2 Tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia L-P02 Professioni agrarie, alimentari e forestali**
		4.1.3 Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-15 Scienze del turismo L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia L-P02 Professioni agrarie, alimentari e forestali**
		4.1.4 Tecnico superiore per la *bioeconomy* nelle imprese agroalimentari e agroindustriali	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia L-P02 Professioni agrarie, alimentari e forestali**
		4.1.5 Tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-2 Biotecnologie L-15 Scienze del turismo L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia L-P02 Professioni agrarie, alimentari e forestali**
		4.1.6 Tecnico superiore per la gestione delle imprese delle filiere agroalimentari	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace L/GASTR - Scienze, culture e politiche della gastronomia L-P02 Professioni agrarie, alimentari e forestali**
5.Sistema Casa e ambiente costruito	5.1 Sistema Casa	5.1.1 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9 Ingegneria industriale L-17 Scienze dell'architettura* L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		5.1.2 Tecnico superiore per il *design* sostenibile e l'innovazione nel settore legno e arredamento	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-4 Disegno industriale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-17 Scienze dell'architettura* L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
		5.1.3 Tecnico Superiore per la comunicazione, il *marketing* internazionale e le vendite per il settore legno e arredamento	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio

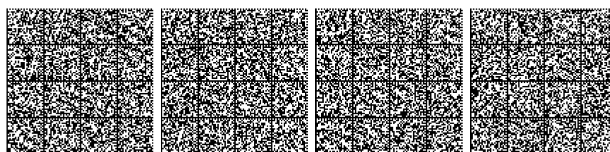


6. Meccatronica	6.1 Sviluppo e innovazione del processo e del prodotto	6.1.1 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	6.2 Automazione e integrazione della produzione industriale e dei sistemi meccatronici	6.2.1 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		6.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	6.3 Customizzazione del prodotto e gestione tecnica delle commesse	6.3.1 Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
7. Sistema Moda	7.1 Moda	7.1.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-3 Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda L-4 Disegno industriale L-20 Scienze della comunicazione L-40 Sociologia
		7.1.2 Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-3 Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda L-4 Disegno industriale L-20 Scienze della comunicazione
		7.1.3 Tecnico superiore per la progettazione, promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema moda	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-3 Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda L-4 Disegno industriale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-20 Scienze della comunicazione
8. Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro	8.1 Servizi alle imprese	8.1.1 Tecnico superiore per il *design* e la customizzazione del prodotto e servizio	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-4 Disegno industriale L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		8.1.2 Tecnico superiore per il *marketing,* la comunicazione e l'internazionalizzazione delle imprese	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria industriale L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-20 Scienze della comunicazione
		8.1.3 Tecnico superiore per l'amministrazione, la gestione finanziaria e il controllo di gestione	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-9 Ingegneria industriale L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		8.1.4 Tecnico superiore per la gestione e sviluppo aziendali e delle risorse umane	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-24 Scienze e tecniche psicologiche
		8.1.5 Tecnico superiore per la strategia commerciale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		8.1.6 Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		8.1.7 Tecnico superiore per il *Business Management*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale



9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.1 Turismo e attività culturali	9.1.1 Tecnico superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell'offerta della filiera turistica	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-6 Geografia L-15 Scienze del turismo L-20 Scienze della comunicazione
		9.1.2 Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell'offerta delle filiere turistiche e culturali	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-6 Geografia L-15 Scienze del turismo L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
		9.1.3 Tecnico superiore per l'organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-4 Disegno industriale L-11 Lingue e culture moderne L-15 Scienze del turismo L-20 Scienze della comunicazione L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
		9.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-11 Lingue e culture moderne L-15 Scienze del turismo
	9.2 Beni culturali e artistici	9.2.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione nell'industria culturale e creativa	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-4 Disegno industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-15 Scienze del turismo L-20 Scienze della comunicazione L-31 Scienze e tecnologie informatiche L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
		9.2.2 Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-15 Scienze del turismo L-17 Scienze dell'architettura* L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-34 Scienze geologiche L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
		9.2.3 Tecnico superiore per la promozione, progettazione e realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-1 Beni culturali L-4 Disegno industriale L-15 Scienze del turismo L-20 Scienze della comunicazione L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.1 Architetture *software* e *Data Management*	10.1.1 Tecnico superiore Sviluppatore *software*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		10.1.2 Tecnico superiore *Data Manager*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	10.2 Architetture e Sistemi	10.2.1 Tecnico superiore *System Administrator*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		10.2.2 Tecnico superiore *System Cybersecurity*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	10.3 Trasformazione digitale	10.3.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni *Artificial Intelligence based*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
	10.4 Contenuti digitali e creativi	10.4.1 Tecnico superiore *Augmented, Virtual e Mixed Reality*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-4 Disegno industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		10.4.2 Tecnico superiore *Digital Media Designer*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-3 Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda L-4 Disegno industriale L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***
		10.4.3 Tecnico superiore *Digital Media Specialist*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	L-8 Ingegneria dell'informazione L-31 Scienze e tecnologie Informatiche L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione***

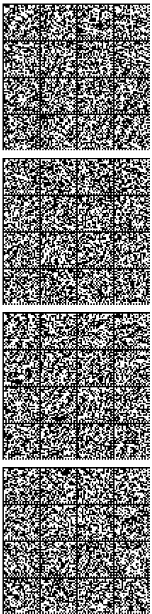
* accesso ai corsi di laurea subordinato al superamento del test di ingresso.
** purché di area professionale coerente con la figura professionale nazionale di riferimento.
*** purché di ambito tecnologico coerente con la figura professionale nazionale di riferimento.



2.2 Tabella di corrispondenze tra le nuove figure professionali nazionali di VI livello EQF degli ITS Academy di cui di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 99/2022 e i percorsi di laurea

Nuovo ordinamento

Area	Ambito	Figura nazionale	Livello EQF	DIPLOMI ITS *ACADEMY*	CLASSE DI LAUREA
3. Chimica e nuove tecnologie della vita	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.6 Tecnico superiore per la rilevazione e l'elaborazione dei dati, per le sperimentazioni, le ricerche cliniche, lo sviluppo dei farmaci e dei dispositivi biomedicali	6	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	CLASSE L02 Lauree in Biotecnologie CLASSE L13 Lauree in Scienze Biologiche
		3.1.7 Tecnico superiore per il laboratorio chimico, biochimico e microbiologico	6	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	CLASSE L02 Lauree in Biotecnologie CLASSE L13 Lauree in Scienze Biologiche
	3.3 Servizi alla persona	3.3.1 Tecnico superiore per il benessere sistemico e la qualità della vita	6	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	CLASSE L02 Lauree in Biotecnologie CLASSE L13 Lauree in Scienze Biologiche
8. Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro	8.1. Servizi alle imprese	8.1.8 Tecnico superiore Store Management	6	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale

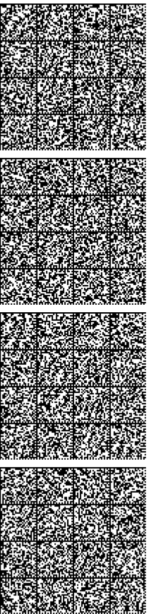


2.3. Tabella di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di V-VI livello EQF degli ITS Academy di cui alla legge n. 99/2022 e i percorsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Nuovo ordinamento

Area	Ambito	Figura nazionale	Livello EQF	DIPLOMI ITS *ACADEMY*	AFAM	Diploma accademico di I livello AFAM
5.Sistema Casa e ambiente costruito	5.1 Sistema Casa	5.1.1 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DIPL02 - Design	Diploma accademico di I livello AFAM
		5.1.2 Tecnico superiore per il *design* sostenibile e l'innovazione nel settore legno e arredamento	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DIPL02 - Design	Diploma accademico di I livello AFAM
7. Sistema Moda	7.1 Moda	7.1.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DIPL02 - Design DAPL06 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	Diploma accademico di I livello AFAM
		7.1.2 Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DIPL02 - Design DAPL06 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	Diploma accademico di I livello AFAM
		7.1.3 Tecnico superiore per la progettazione, promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema moda	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DIPL02 - Design DAPL06 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	Diploma accademico di I livello AFAM
8. Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro	8.1 Servizi alle imprese	8.1.1 Tecnico superiore per il *design* e la customizzazione del prodotto e servizio	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DIPL02 - Design DAPL06 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA	Diploma accademico di I livello AFAM
9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.1 Turismo e attività culturali	9.1.3 Tecnico superiore per l'organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DAPL09 - COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO	Diploma accademico di I livello AFAM
	9.2 Beni culturali e artistici	9.2.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione nell'industria culturale e creativa	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DAPL09 - COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO	Diploma accademico di I livello AFAM
		9.2.2 Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DAPL09 - COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO	Diploma accademico di I livello AFAM
		9.2.3 Tecnico superiore per la promozione, progettazione e realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DAPL09 - COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO	Diploma accademico di I livello AFAM
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.4 Contenuti digitali e creativi	10.4.1 Tecnico superiore Augmented, Virtual e Mixed Reality	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DAPL04 - Grafica DAPL06 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA DAPL08 - NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE DAPL11 - Cinema, Fotografia, Audiovisivo DIPL01 - Progettazione grafica ed editoriale	Diploma accademico di I livello AFAM
		10.4.2 Tecnico superiore *Digital Media Designer*	5	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE TECNOLOGIE APPLICATE	DAPL04 - Grafica DAPL06 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA DAPL08 - NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE DAPL11 - Cinema, Fotografia, Audiovisivo DIPL01 - Progettazione grafica ed editoriale	Diploma accademico di I livello AFAM

24A00887



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 febbraio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia il 26 agosto 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 26 agosto 2023 nella Provincia di Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pavia:

tromba d'aria del 26 agosto 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Alagna Lomellina, Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cozzo Lomellina, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Langosco, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Parona, Robbio, Tromello, Valle Lomellina, Vigevano, Zeme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00940



DECRETO 9 febbraio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 21 luglio 2023 al 25 luglio 2023 e dal 1° agosto 2023 al 4 agosto 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 21 luglio 2023 al 4 agosto 2023, nella Provincia di Bergamo.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Bergamo:

grandinate dal 21 luglio 2023 al 25 luglio 2023 e dal 1° agosto 2023 al 4 agosto 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Arzago d'Adda, Barbata, Calcio, Calvenzano, Capriate San Gervasio, Caravaggio, Casirate d'Adda, Casnigo, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Costa Volpino, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Grone, Isso, Lovere, Martinengo, Morengo, Pognano, Pumenengo, Romano di Lombardia, Terno d'Isola, Torre Pallavicina, Treviglio, Verdello, Vigano San Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00941

DECRETO 9 febbraio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna il 22 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;



Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 22 luglio 2023 nelle Province di Ferrara, Modena e nella Città metropolitana di Bologna;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Città metropolitana di Bologna:

grandinate del 22 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Baricella, Casalecchio di Reno, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Molinella, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Zola Predosa;

Ferrara:

grandinate del 22 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Modena:

grandinate del 22 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Camposanto, Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A00942



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,45%, con godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043, sesta e settima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.645 milioni di euro.

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 11 maggio e 12 ottobre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,45% con godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043;

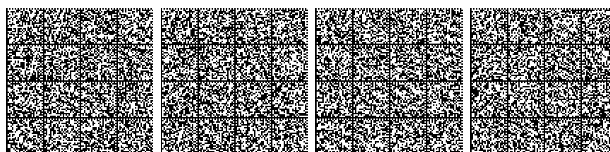
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,45%, avente godimento 1° settembre 2022 e scadenza 1° settembre 2043. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.



Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 febbraio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 167 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2043 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2024

Il direttore generale del Tesoro: BARBIERI HERMITTE

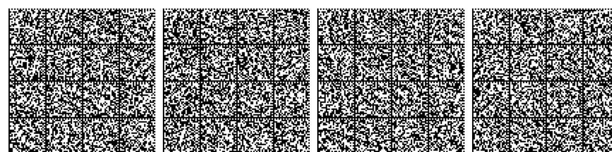
24A00943

DECRETO 12 febbraio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,70%, con godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15 giugno 2030 nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima) e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.645 milioni di euro.

Visti i propri decreti in data 12 aprile, 11 maggio, 13 giugno e 13 luglio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,70% con godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15 giugno 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,70%, avente godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15 giugno 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 febbraio 2024 con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».



L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2024

Il direttore generale del Tesoro: BARBIERI HERMITTE

24A00944

DECRETO 12 febbraio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027, terza e quarta *tranche.*

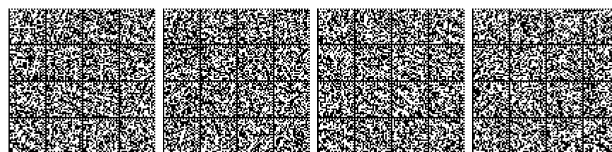
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come



integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.645 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 2024, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, avente godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 15 febbraio 2024, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 febbraio 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2024

Il direttore generale del Tesoro: BARBIERI HERMITTE

24A00945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2023.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale - annualità 2020-2021.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato;

Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 3 dell'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla data del 31 dicembre 2022, come comunicata dal Ministero dell'interno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. 288/CSR del 6 dicembre 2023) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;



Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, è indicato nella colonna A della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, è indicato nella colonna B della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

4. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 240

Tabella 1 – Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione 2022

Regioni	Istanze pervenute TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	2020 A	2021 B
ABRUZZO	2.247	1.397	0,010857	692115,662	1384234,929
BASILICATA	1.302	1.100	0,008550	545018,478	1090039,794
CALABRIA	5.354	3.954	0,030732	1959093,692	3918197,587
CAMPANIA	33.130	14.859	0,115489	7362208,693	14724455,729
EMILIA ROMAGNA	20.228	14.632	0,113724	7249736,698	14499511,153
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.384	0,010757	685732,339	1371468,250
LAZIO	22.451	10.306	0,080101	5106327,666	10212681,926
LIGURIA	4.807	3.737	0,029045	1851576,411	3703162,464
LOMBARDIA	48.959	26.267	0,204155	13014545,780	26029159,340
MARCHE	3.747	3.013	0,023418	1492855,158	2985718,091
MOLISE	381	244	0,001896	120895,008	241790,645
PIEMONTE	10.752	7.390	0,057437	3661533,229	7323085,526
PUGLIA	11.084	8.537	0,066352	4229838,860	8459699,748
SARDEGNA	1.219	965	0,007500	478129,846	956262,183
SICILIA	7.580	5.948	0,046230	2947063,551	5894142,451
TOSCANA	13.097	9.695	0,075352	4803594,675	9607214,368
TRENTINO ALTO ADIGE	2.210	1.816	0,014115	899775,960	1799556,606
UMBRIA	2.060	1.454	0,011301	720415,333	1440834,419
VALLE D'AOSTA	117	95	0,000738	47069,778	94139,800
VENETO	15.341	11.869	0,092249	5880749,376	11761529,379
TOTALE NAZIONALE	207.870	128.662	1	63.748.334	127.497.000

24A00937



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 9 febbraio 2024.

AMA S.p.a. - Impianto di trattamento meccanico sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301: modifica temporanea dei quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) gestiti in attività di trasferenza. Proroga delle misure adottate con l'ordinanza n. 34 del 27 dicembre 2023. (Ordinanza n. 7).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge 50 del 17 maggio 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*);

Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE)2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico»;

Vista la comunicazione 2018/C124/01 recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle im-



prese riguardo alla corretta interpretazione applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se rifiuto presenta una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti pericolosi o non pericolosi;

Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa le discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati a riciclaggio o a recupero;

Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/ 2006;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*-BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvazione delle «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del capitolo 3 delle linee guida stesse, il sottoparagrafo denominato «3.5.9–rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

la Giunta capitolina, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, di durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione avvenuta il 6 giugno 2019, prorogato con successivi e distinti provvedimenti, da ultimo giusta determinazione dirigenziale n. NA/407 del 29 dicembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, sulla base degli indirizzi formulati della Giunta capitolina con memoria n. 94/2023;

Considerato che:

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2» con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, alla data odierna risulta inutilizzabile, e non è a tutt'oggi possibile prevedere i tempi per l'eventuale ripristino della funzionalità;

tale situazione ha comportato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio;

in particolare, tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB «Malagrotta 2», il Commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, autorizzando l'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e v.le dei Romagnoli, per un periodo di sessanta giorni, successivamente prorogata con ordinanza n. 4 del 18 agosto 2022;



con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022 il Commissario straordinario ha autorizzato, tra l'altro, l'attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il sito AMA di Rocca Cencia, per un quantitativo massimo, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto, pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/g, fino al completamento del revamping, come da determina della Regione Lazio G10701/2022), successivamente integrata con ordinanza commissariale n. 8 del 3 aprile 2023 (attivazione del *by-pass* per la FOP);

Considerato altresì che:

in data 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g;

tale evento ha causato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dei sopracitati impianti TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;

tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB «Malagrotta 1», il Commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 34 del 27 dicembre 2023, modificando temporaneamente i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) gestiti in trasferenza presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia, 301, già autorizzati con ordinanza n. 6/2022, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, fino al 31 gennaio 2024;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta tuttora inutilizzabile e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

il ricorso temporaneo all'utilizzo di siti per l'attività di trasferenza è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, dovuta alla contrazione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

Preso atto che AMA S.p.a., con nota prot. 0013466.U del 24 gennaio 2024, acquisita in pari data agli atti del Commissario straordinario al prot. n. RM/296, ha evidenziato il perdurare dello stato di fragilità del sistema di gestione dei flussi del rifiuto urbano indifferenziato di Roma Capitale, dovuta all'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento degli stessi, a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 24 dicembre 2023 presso il TMB «Malagrotta 1» della E. Giovi e, al fine di garantire la gestione dei flussi di rifiuto urbano indifferenziato anche in occasione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica a supporto del trattamento, ha richiesto una proroga delle misure adottate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2024;

Ritenuto che:

le attività di trasferenza risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati;

in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale di supporto, i mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti sono costretti a lunghe percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e determinando rallentamenti nell'attività di raccolta, con rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità delle postazioni di raccolta, con possibili conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e dia pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 31 gennaio 2024 prot. n. RM/450 ed espresso con nota Regione Lazio prot. 176000 del 7 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/615;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina:

1. La prosecuzione delle attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.a., sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, già autorizzate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023;

2. Ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

3. Ad AMA S.p.a. di adeguare le garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

1. Che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024;

2. La validità di quanto disposto con l'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022 per quanto non modificato con la presente ordinanza;

3. L'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

4. La notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capita-



le, alla ASL RM2 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma.

5. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 9 febbraio 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A00889

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 settembre 2023.

Aggiornamento, sulla base dell'inflazione, del limite del rimborso per il mancato guadagno giornaliero di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018, da corrispondersi ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

l'art. 32, che prevede l'integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile;

l'art. 33, che prevede che il volontariato organizzato debba essere iscritto in appositi elenchi;

l'art. 34, che riconosce nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;

l'art. 39, che stabilisce gli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile e che prevede, al comma 5, che ai volontari lavoratori autonomi impiegati nelle attività di volontariato di protezione civile che ne facciano richiesta, sia corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quella in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di 103,30 euro giornalieri e che tale limite sia aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni tre anni con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

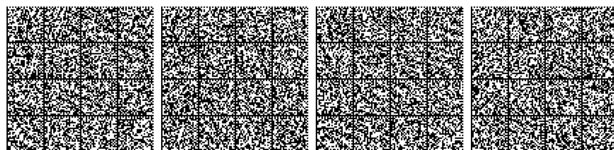
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la nota prot. 6210 del 31 marzo 2023, dell'Istituto nazionale di statistica, recante la variazione del limite di rimborso da 103,30 euro a 120,55 euro, in base alla variazione percentuale del 16,7% per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati;



Considerata l'urgenza di procedere al primo aggiornamento del limite di rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto, ai sensi dell'art. 39 del codice della protezione civile, per i volontari lavoratori autonomi impiegati nelle attività di volontariato di protezione civile che ne facciano richiesta;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento limite di rimborso per il mancato guadagno giornaliero dei volontari lavoratori autonomi

Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 39, comma 5 del decreto legislativo n. 1/2018, il limite per il rimborso del mancato guadagno giornaliero ai volontari lavoratori autonomi, di cui al medesimo comma 5, è aggiornato, sulla base dell'adeguamento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, in euro 120,55.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3356

24A00888

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 febbraio 2024.

Integrazione della determina n. 18/2024 del 15 gennaio 2024, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Livtencity». (Determina n. 66/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 18/2024 del 15 gennaio 2024, concernente il «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano LIVTENCITY», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2024;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta, al fine di meglio specificare la validità del requisito dell'innovazione terapeutica;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. 18/2024 del 15 gennaio 2024

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 18/2024 del 15 gennaio 2024, concernente il «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano LIVTENCITY», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2024.

Successivamente al paragrafo relativo all'«Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata» e prima di quello relativo allo «smaltimento scorte» aggiungasi la seguente dicitura: «Resta ferma la scadenza del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata alla data 22 dicembre 2024».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 febbraio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00819

DETERMINA 6 febbraio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emylif», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 68/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di



tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 98 del 28 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2023, con la quale società Zambon S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Emylif» (riluzolo);

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2023 con la quale la società Zambon S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Emylif» (riluzolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EMYLIF (riluzolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50 mg film orodispersibile» 56 bustine - A.I.C. n. 050382035 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 132,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 219,24.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emylif» (riluzolo) è la seguente: ricetta ripetibile limitativa ai centri ospedalieri o specialisti - internista e neurologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 febbraio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00817

DETERMINA 6 febbraio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Endovelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 71/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della



funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 105 del 28 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2019, con la quale la società Exeltis Healthcare S.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Endovelle» (dienogest);

Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2023 con la quale la società Exeltis Healthcare S.L. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Endovelle» (dienogest);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25, 30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENDOVELLE (dienogest) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «2 mg compresse» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC confezione calendario - A.I.C. n. 046899011 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

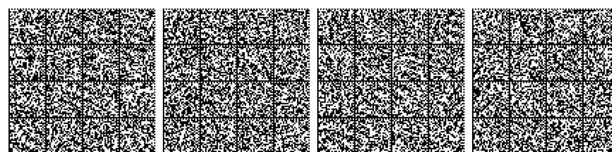
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,00.

Confezione: «2 mg compresse» 3x28 compresse in blister PVC/PVDC confezione calendario - A.I.C. n. 046899023 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,61.



Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,90.

Confezione: «2 mg compresse» 6x28 compresse in blister PVC/PVDC confezione calendario - A.I.C. n. 046899035 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 37,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 69,80.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Endovelle» (dienogest) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 febbraio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00818

DETERMINA 12 febbraio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imjudo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 89/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;



Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 80/2023 del 23 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 154 del 4 luglio 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», del medicinale per uso umano, a base di tremelimumab, «Imjudo»;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2023 con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Imjudo» (tremelimumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 giugno 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 02 del 30 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMJUDO (tremelimumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Imjudo» in associazione a durvalumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (*hepatocellular carcinoma*, *HCC)* avanzato o non resecabile.

Confezione:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, uso endovenoso» flaconcino (vetro) 15 ml, 1 flaconcino – A.I.C. n. 050595026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 22.160,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36.573,96.

Confezione:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, uso endovenoso» flaconcino (vetro) 1,25 ml, 1 flaconcino – A.I.C. n. 050595014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.846,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.047,83.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Imjudo», a base di tremelimumab per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Imjudo» in associazione a durvalumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (*hepatocellular carcinoma*, *HCC)* avanzato o non resecabile.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.



Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imjudo» (tremelimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00890

DETERMINA 12 febbraio 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Imfinzi». (Determina n. 96/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Viste le domande presentate in data 31 gennaio 2023 ed in data 29 marzo 2023, con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale IMFINZI (durvalumab);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 10-12 e 15 maggio 2023 e nella seduta del 7-9 giugno 2023;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso resi nella seduta del 18-20 e 25 settembre 2023 e nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale IMFINZI (durvalumab):

«Carcinoma epatocellulare (*hepatocellular* carcinoma, *HCC)*;

«Imfinzi» in associazione a tremelimumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile;

Carcinoma delle vie biliari (*biliary tract cancer*, *BTC)*;

«Imfinzi» in associazione a gemcitabina e cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma delle vie biliari (BTC) non resecabile o metastatico» sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«50 mg/ml- concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 047089014 /E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 2.770,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 4.571,76;

«50 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso- flaconcino (vetro) 2,4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 047089026 /E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 664,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.097,22.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Imfinzi», a base di durvalumab, per ciascuna delle indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

Carcinoma epatocellulare (*hepatocellular* carcinoma, *HCC)*;

«Imfinzi» in associazione a tremelimumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile;

Carcinoma delle vie biliari (*biliary tract cancer*, BTC)

«Imfinzi» in associazione a gemcitabina e cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma delle vie biliari (BTC) non resecabile o metastatico.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo: *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleg-



gibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imfinzi» (durvalumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00891

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2023)**, coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2024, n. 12** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2022, n. 87:

«Art. 2-*bis* (*Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari*). — 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

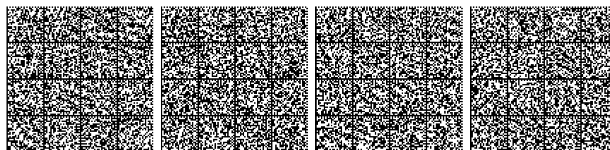
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A00970



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin e metformina, «Sitagliptin e Metformina P-Care».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 27 del 2 febbraio 2024

Procedura europea n. MT/H/0599/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA P-CARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, Italia.

Confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050856018 (in base 10) 1JJ02L (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050856020 (in base 10) 1JJ02N (in base 32).

Principio attivo: sitagliptin e metformina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing, S.L.U., Ctra. N-I, km 36, San Agustín de Guadalix, 28750 Madrid, Spagna;

Galenicum Health, S.L., Sant Gabriel, 50, Esplugues De Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).



Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00871

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone e formoterolo, «Beclometasone e Formoterolo Cipla».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 28 del 2 febbraio 2024

Procedura europea n. AT/H/1274/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio (BE).

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 19 ml/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 050947011 (in base 10) 1JLSY3 (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 19 ml/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 050947023 (in base 10) 1JLSYH (in base 32).

Principio attivo: beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 novembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00872



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin e metformina, «Sitagliptin e Metformina Macleods».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 31 del 2 febbraio 2024

Procedura europea n. NL/H/5453/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA MACLEODS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Macleods Pharma España, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Avenida Diagonal, 409, 1ª Planta, Barcellona - 08008, Spagna (ES).

Confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050944014 (in base 10) 1JLQ0G (in base 32);

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050944026 (in base 10) 1JLQ0U (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050944038 (in base 10) 1JLQ16 (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050944040 (in base 10) 1JLQ18 (in base 32).

Principio attivo: sitagliptin e metformina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Synoptis Industrial Sp. z o.o

ul. Rabowicka 15, Swarzędz, 62-020, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di Rinnovo europeo (CRD) 5 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00873

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel comune di Calvene.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 5 del 9 gennaio 2024 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Calvene (VI).



L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A00939

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determina del dirigente n. 13 del 30 gennaio 2024. L'impresa ha riconsegnato tre punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
216 VE	Artigianato orafo 084 di Meggiarin Luciano	Venezia

Punzoni	Elenco Punzoni deformati
n. 1 Punzone	diritto grandezza: 0,8 x 2,7 mm. note: deformato con prot. 1014 del 22/01/2024
n. 1 Punzone	incavo 4 mm grandezza: 0,6 x 1,8 mm. note: deformato con prot. 1014 del 22/01/2024
n. 1 Punzone	incavo 4 mm grandezza: 0,8 x 2,7 mm. note: deformato con prot. 1014 del 22/01/2024

24A00874

CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, art. 29, comma 5 - regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la Camera di commercio dell'Emilia, in conseguenza della cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio della ditta di seguito elencata ha provveduto al ritiro del medesimo ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Marchio	Impresa	Indirizzo
42 PC	Scarpetta Marco	via Pietro Cella n. 47/B, Piacenza

24A00870

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riconoscimento dell'associazione «Corpo ambientale nazionale ODV», con sede legale in Ginestra Sabina di Monteleone Sabino, quale associazione di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale n. 47 datato 6 febbraio 2024 è individuata l'Associazione denominata «Corpo ambientale nazionale ODV», con sede legale in Ginestra Sabina di Monteleone Sabino (RI), via Berardi n. 13 - C.F. 90083810573 quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

24A00868

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società Iplom S.p.a., nel Comune di Busalla.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 51 dell'8 febbraio 2024 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 48 del 22 febbraio 2018 per l'esercizio della raffineria situata nel comune di Busalla (GE) della società Iplom S.p.a., identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in via Carlo Navone n. 3B - 16012 Busalla (GE), inerente all'adeguamento della massima capacità produttiva autorizzata alla massima capacità ottimizzata dell'impianto e alla modifica della prescrizione n. 105 sul programma di miglioramento del parco serbatoi (ID 41/14555), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A00938

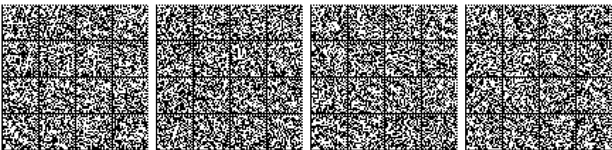
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 294/2024, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026.

Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 è pubblicato sui siti web istituzionali del Dipartimento per la trasformazione digitale (www.innovazione.gov.it) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.agid.gov.it).

24A00892



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1° febbraio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante: «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Falerio". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2024).

Nell'allegato A al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, prima colonna, all'art. 2 *Base ampelografica*, sono inseriti i seguenti periodi:

«Il vino a denominazione di origine controllata "Falerio" Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Pecorino: minimo 85%.

Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.».

24A00949

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-040) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

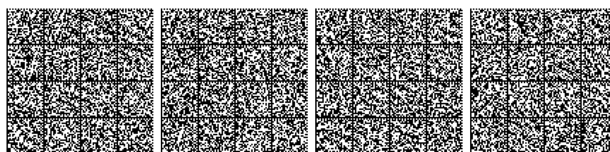
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

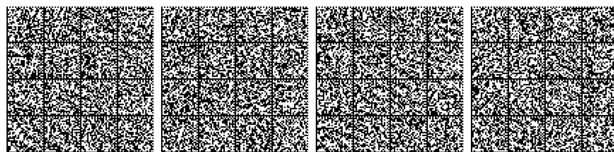
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

<u>**CANONE DI ABBONAMENTO**</u>

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

